



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 26876/4334Anno 1983Pratica N. 116/83

IL SINDACO

CAMBIO DI INTESTAZIONE

VISTA la domanda in data 6 Novembre 1983
presentata dal Sig. LUCIANI DANIELA (F) (CF. LCN DNL 58T54 L833U)
nato a Viareggio il 24/12/58
residente in Carrara
Via S. Francesco n. 11
registrata il 6 Novembre 1983
al Prot. Generale n. 26876
corrispondente al n. 4334 di prot. _____
del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di ampliamento fabbricato ad uso abitazione

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 56
particella n. 217-216 posta in Carrara (La Foce)
Via Prov. Carrara-Massa

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 157 del 4 Maggio 1981

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. _____ del _____

VISTO il parere n.15..... della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del11 Maggio 1981.....

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n.~~-----~~..... in data--.....

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Vista la legge n° 373 del 30/4/76 relativa al contenimento del consumo energetico;

Visto il parere favorevole del Sig. Sindaco al cambio di intestazione in data 24/11/1983;

DISPONE

ART. 1.

Oggetto della concessione

Al Sig. LUCIANI DANIELA residente a Carrara
Via S. Francesco n. 11

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di ampliamento fabbricato ad uso abitazione in Carrara (La Foce) - Via Prov. Carrara-Massa.

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 2.483.550,= a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20 gennaio 1978

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire 196.125,= relativa agli oneri di urbanizzazione. (vedere fidejussione n° 5063613 09 del 3/3/1983 della Intercontinentale Ass.ni S.p.A. di L.784.500,=)

La quota di L. 113.270,= commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1). (vedere fidejussione n° 5063614 10 del 3/3/83 della Intercontinentale Ass.ni S.p.A. di lire 2.114.370,=)

(obbligo assunto con la concessione originaria a nome Luciani Luciano e Luciani Bianca)
C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. --- a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. --- del ---

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il --- le relative aree, nonché Mq. --- afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro (1) un anno dal 1°/4/83 (1) ~~dalla~~ data della presente concessione ed ultimati entro (3) tre (2) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-7-1977.

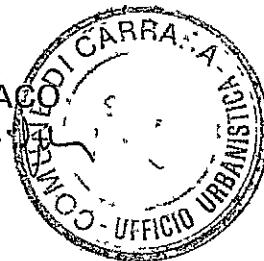
(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali

Ai sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti e secondo le norme vigenti. L'inizio dei lavori deve essere altresì comunicato a mezzo di messo comunale o mediante lettera raccomandata con R.R. contemporaneamente al Sindaco ed all' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti a norma dell' art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.

IL SINDACO



Carrara addì 12 Marzo 1983

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Bianca Maria Andreotti

addì, 24.11.1983



Rw 3679
del 1.4.83

Esiste cambio di destinazione



Rimborso stampati L. 500

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 8244/871 - 1981

Anno 1983

Pratica N. 116

IL SINDACO

CF. LCN LCN 23M11 B832G
CF. NDR BNC 27H48 IO68K

VISTA la domanda in data 19 Marzo 1981
presentata dal Sig. LUCIANI LUCIANO (M) e ANDREOZZI BIANCA (F)
nato a Carrara 1*11/8/1923 - a S. Pancrazio Parmense 1*8/6/1927
residente in Carrara
Via S. Francesco (La Foce) n. 11
registrata il 19 Marzo 1981
al Prot. Generale n. 8244
corrispondente al n. 871 di prot.
del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di ampliamento fabbricato ad uso abitazione

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 56
particella n. 217 - 216 posta in Carrara (La Foce)
Via Prov. Carrara-Massa

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 157 del 4 Maggio 1981

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. — del —

VISTO il parere n. 15 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 11 Maggio 1981

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. _____ in data _____

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Vista la legge n° 373 del 30/4/76 relativa al contenimento del consumo energetico;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

ri LUCIANI LUCIANO e ANDREOZZI BIANCA
Al Sig. _____ residente a **Carrara**
Via **S. Francesco (La Foce)** n. **11**
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di **ampliamento fabbricato ad uso abitazione in Carrara (La Foce) - Via Prov. Carrara-Massa.**

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto;

ART. 2

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 2.483.550,= a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20 Gennaio 1978

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire 196.125,= relativa agli oneri di urbanizzazione. **(vedere fidejussione n° 5063613 09 del 3/3/1983 della Intercontinentale Ass.ni S.p.A. di L.784.500,=)**

La quota di L. 113.270,= commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1). **(vedere fidejussione n° 5063614 10 del 3/3/83 della Intercontinentale Ass.ni S.p.A. di lire 2.114.370,=)**

C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. --- a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. --- del ---

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il --- le relative aree, nonché Mq. --- afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro (1) un anno dal 10/4/1983 (1) dalla data della presente concessione ed ultimati entro (3) tre (2) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-7-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali

Ai sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti e secondo le norme vigenti. L' inizio dei lavori deve essere altresì comunicato a mezzo di messo comunale o mediante lettera raccomandata con R.R. contemporaneamente al Sindaco ed all' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti a norma dell' art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.

IL SINDACO



Carrara addì 12 Marzo 1983

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

addì,

14.1983